



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/10/2005

ADDI' 11/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTACLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Brachetti - Di Stefano - Mandarelli -  
Ranucci - Rodano -

DELIBERAZIONE 876

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina Transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 286"





876 11 OTT. 2005 119

OGGETTO: Approvazione proposta di legge regionale concernente "Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del D.L.vo 288/2003". *TRASITORIA* *85*  
*decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 42, comma 1, lettera p), della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ("Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione") come modificato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 270/2005, che prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi dettati dalla legge medesima, nonché al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato, e gestione e attuazione dall'altro;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", come modificato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 270/2005;

VISTO, in particolare, l'art. 5 del predetto Decreto Legislativo, che dispone che con atto di intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-regioni) sono disciplinate le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale;

VISTO l'Atto di intesa di cui al suddetto articolo 5, stipulato il 1° luglio 2004, in sede di Conferenza Stato-Regioni recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/2004;

Il Presidente della Regione Lazio





# REGIONE LAZIO

VISTO, in particolare, l'art. 1 dell'Atto di intesa che dispone che: "Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per i quali le regioni non richiedono la trasformazione in fondazioni ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, adeguano la propria organizzazione al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione di gestione e di attuazione e stabiliscono le modalità del proprio funzionamento al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale, secondo le disposizioni previste nel presente atto di intesa e nei documenti allo stesso allegati";

VISTO l'allegato del citato Atto di intesa recante "Schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico";

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 270/05, che si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dell'art. 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), promossi dalle regioni Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Marche;

CONSIDERATO che, con la suddetta pronuncia, la Consulta, pur avendo fissato la necessità che sia approvata a livello statale una legge cornice analitica in materia di IRCCS, ha ribadito che gli istituti hanno natura regionale e che, quindi, si configurano come ingiustificate ed invasive alcune delle norme statali in materia contenute nella Legge n. 3/03 e nel D.Lvo n. 288/03;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, si è determinato un vuoto normativo, con particolare riferimento agli organi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

RILEVATO che il gruppo tecnico interregionale ha elaborato una scheda per il progetto di legge sulla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni ai sensi del D.L.vo 288/2003, per i quali si rende necessario un intervento normativo regionale;

ATTESO che la scheda è stata elaborata tenendo come riferimento l'Atto di intesa del 1° luglio 2004 ed il D.L.vo 288/2003, relativamente alle disposizioni non esplicitamente dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270/2005;

CONSIDERATO che è urgente per la Regione Lazio provvedere all'adozione di un testo di legge sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, alla luce della scadenza, in data 20 marzo 2005, del collegio sindacale dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS;

PRESO ATTO dell'impossibilità per la Regione Lazio di procedere alla nomina dei membri del suddetto collegio, in costanza del vuoto normativo scaturito dalla pronuncia della Corte Costituzionale;

RITENUTO, pertanto, necessario, sulla base della scheda elaborata dal gruppo tecnico interregionale, provvedere all'emanazione di una specifica legge regionale, da sottoporre



876 11 OTT. 2005 *der*



# REGIONE LAZIO

all'approvazione del Consiglio regionale, che rechi la disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del D.L.vo 288/2003;

*TRANSITORIA*

VISTA la proposta di legge regionale concernente "Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del D.L.vo 288/2003", composta di n. 14 articoli e completa di una relazione;

*16 ottobre 2003, n. 288*

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

all'unanimità

## DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- di adottare l'unita proposta di legge recante "Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del D.L.vo 288/2003", *decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*
- di sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del D.L.vo 288/2003", composta di n. 14 articoli e completa di una relazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio



ALLEG. alla DELIB. N. 876  
DEL 11 OTT. 2005

*dy*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”**

*di  
per*

## SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto .....	- 3 -
ART. 2 - Natura giuridica -Attività di ricerca .....	- 4 -
ART. 3 - Organi .....	- 5 -
ART. 4 - Consiglio di indirizzo e verifica .....	- 6 -
ART. 5 - Direttore generale .....	- 7 -
ART.6 - Collegio sindacale .....	- 9 -
ART. 7 - Direttore scientifico .....	- 10 -
ART. 8 - Direttore sanitario e direttore amministrativo .....	- 11 -
ART. 9 - Comitato tecnico scientifico .....	- 12 -
ART. 10 - Comitato etico .....	- 13 -
ART. 11 - Organizzazione degli Istituti .....	- 14 -
ART. 12 - Finanziamento, Gestione contabile e patrimoniale .....	- 15 -
ART. 13 - Controlli .....	- 16 -
ART. 14 - Norma transitoria .....	- 17 -



## **ART. 1**

*(Oggetto)*

1. Con la presente legge la Regione, nelle more del riordino del servizio sanitario regionale e dell'emanazione della legge regionale prevista dall'articolo 55 dello Statuto, detta norma relative all'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre, 2003, n. 288, aventi sede nel territorio regionale, di seguito denominati Istituti, in conformità ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo e dall'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, nonché tenuto conto dell'atto d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 5 del suddetto decreto legislativo.

2. L'ordinamento degli Istituti è, in particolare, fondato sui principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale



## ART. 2

*(Natura giuridica -Attività di ricerca)*

1. Gli Istituti costituiscono parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale, nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali e alla formazione, riconosciute ai sensi del capo IV del d.lgs. 288/2003, e si configurano quali enti pubblici dipendenti dalla Regione a rilevanza nazionale, dotati di autonomia amministrativa patrimoniale e contabile.

2. Gli Istituti, in particolare, indirizzano e programmano la propria attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento. A tal fine, essi si dotano di strumenti e conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca. Gli istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra istituti della stessa disciplina di riconoscimento ed anche di diversa disciplina, ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità.

RA

### **ART. 3**

*(Organi)*

1. Sono organi degli Istituti:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio sindacale;
- d) il direttore scientifico.

*fl  
gma*

#### ART. 4

*(Consiglio di indirizzo e verifica)*

1. La funzione di indirizzo e controllo è svolta dal consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, composto da 5 membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, tra soggetti di provata competenza.

2. Il consiglio determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluricennale e verifica la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al Presidente della Regione, proponendo le misura da adottare.

3. Il consiglio, inoltre, esprime parere obbligatorio in ordine agli atti del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 4, lettere c), d) ed e).

4. Il consiglio dura in carica per un periodo massimo di cinque anni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, comma 4, dello Statuto e alle relative sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico nonché i componenti del collegio sindacale.

5. Al presidente e agli altri componenti del consiglio spetta un'indennità lorda annua determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n.46.



## ART. 5

*(Direttore generale)*

1. La responsabilità della gestione complessiva dell'istituto è affidata al direttore generale nominato dal Presidente della Regione tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) esperienza qualificata, almeno quinquennale, di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina.

2. L'incarico del direttore generale ha natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è disciplinato da apposito contratto stipulato in conformità all'apposito schema approvato dalla Giunta regionale ed il relativo trattamento economico è quello stabilito nella misura massima per i direttori generali delle aziende sanitarie.

3. Il direttore generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi stabiliti dal consiglio, nonché con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria, ed è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 8.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto e provvede, in particolare:

- a) alla nomina del collegio sindacale;
- b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- c) all'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento;
- d) all'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
- e) all'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'alienazione del patrimonio e la costituzione o la partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti;



- f) al conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché alla determinazione degli obiettivi e delle priorità per la gestione dell'istituto e all'assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
- g) alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché della qualità dei servizi.

5. Il direttore generale adotta, altresì, tutti gli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto e riferisce periodicamente al consiglio in ordine alla gestione dell'Istituto stesso.

6. Il direttore generale cessa dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, al compimento del settantesimo anno di età.

7. Al direttore generale dell'Istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie.



## ART.6

### *(Collegio sindacale)*

1. Il collegio sindacale vigila sull'attività dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l'amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede a ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da 5 membri, di cui 4 designati dal Presidente della Regione e uno dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, può essere rinnovato ed elegge, nel corso della prima seduta, tra i componenti designati dalla Regione, il presidente.

4. Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti.




## ART. 7

*(Direttore scientifico)*

1. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 9 ed esprime parere obbligatorio al direttore generale in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni e all'utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell'ambito delle attività stesse.

2. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs.288/2003 e il relativo incarico ha natura esclusiva e una durata di cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto stipulato con il direttore generale dell'Istituto in conformità all'apposito schema approvato dalla Giunta regionale. Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato, come limite massimo, a quello del direttore generale dell'Istituto.



## ART. 8

*(Direttore sanitario e direttore amministrativo)*

1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Istituto, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs.288/2003. I relativi incarichi hanno natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e cessano, comunque, con conseguente risoluzione del contratto, entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale.

3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

4. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell'Istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie.



## ART. 9

### *(Comitato tecnico scientifico)*

1. Il comitato tecnico-scientifico è un organismo con funzioni consultive e di supporto all'attività clinica e di ricerca dell'Istituto, è presieduto dal direttore scientifico ed è composto da altri otto membri, nominati dal consiglio, di cui due esperti esterni e gli altri così individuati:

- a) quattro tra i responsabili di dipartimento;
- b) uno tra il personale medico dirigente;
- c) uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali.

2. Al comitato tecnico-scientifico partecipa di diritto il direttore sanitario.

3. Il comitato tecnico-scientifico è informato dal direttore scientifico sull'attività dell'Istituto e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

4. I componenti del comitato tecnico-scientifico cessano dalla carica allo scadere del mandato del direttore scientifico.



## **ART. 10**

*(Comitato etico)*

1. Il comitato etico è un organismo indipendente costituito nell'ambito degli Istituti ai sensi dei decreti del Ministro della salute 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) e successive modificazioni. Il comitato etico valuta i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto e fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale e dal direttore scientifico e formula proposte sulle materie di propria competenza.

2. Il comitato etico è nominato dal consiglio ed è composto dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia nonché da:

- a) due esperti in bioetica;
- b) un esperto in materie giuridiche;
- c) un farmacologo;
- d) un biostatistico;
- e) tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie.

## ART. 11

### *(Organizzazione degli Istituti)*

1. Gli Istituti sono organizzati, in analogia con le aziende sanitarie, in conformità ai principi di cui all'articolo 42, comma 1, della l. 3/2003 e al d.lgs. 288/2003 nonché alle norme della presente legge e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli Istituti, al fine di raggiungere di obiettivi di ricerca e di assistenza sanitaria fissati nei piani e nei programmi statali e regionali, sono stabilite, con regolamento adottato dal direttore generale, tenuto conto dell'atto di intesa stipulato ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e previo parere del consiglio.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto è trasmesso alla Regione ai fini della relativa approvazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli atti aziendali delle aziende sanitarie.



## ART. 12

*(Finanziamento. Gestione contabile e patrimoniale)*

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 288/2003, al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale degli Istituti si estendono, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende sanitarie.

Per  
pm

**ART. 13**  
*(Controlli)*

1. Ferme restando la vigilanza del Ministro della salute e le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, del d.lgs. 288/2003, la Giunta regionale esercita, in particolare:

- a) il controllo sugli atti degli Istituti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti per le aziende sanitarie;
- b) il controllo sulle attività di ricerca di cui all'articolo 8 del d.lgs. 288/2003.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera b), gli Istituti trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 gennaio, una relazione sull'attività scientifica svolta nel precedente anno unitamente a un dettagliato rendiconto contabile sulla relativa gestione finanziaria.



## **ART. 14**

*(Norma transitoria)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla nomina e alla designazione dei componenti degli organi ai sensi degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1 e 6, comma 2. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della relativa richiesta da parte della Regione, la Conferenza Regione- Autonomie locali non abbia provveduto alla designazione di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2, la designazione stessa è effettuata dal Presidente della Regione.

2. All'insediamento dei consigli nominati ai sensi del comma 1 cessano i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di istituti già riconosciuti per i quali è in corso il procedimento di conferma di riconoscimento del carattere scientifico ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 288/2003, nonché nel caso di istituzione e riconoscimento di un nuovo istituto di diritto pubblico, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario preposto all'amministrazione dell'Istituto fino alla data di insediamento dei relativi consigli.

